



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

27/2015
Febbraio/14/2015 (*)
Napoli 26 Febbraio 2015

Con Circolare n° 29 del 10 febbraio 2015, l'INPS ha fornito precisazioni in merito al nuovo regime agevolato contributivo introdotto dall'art. 1, commi da 76 ad 83, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 previsto per i contribuenti che applicano il c.d. regime forfetario (ex regime dei minimi), individuando al 28 febbraio 2015 la scadenza per la presentazione della domanda per usufruire dell'agevolazione.

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti per accedere al *c.d. regime contabile forfetario*, vale a dire **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, rispettano determinate condizioni specificamente elencate dalla normativa.**

Orbene, questi soggetti oltre a godere di particolari agevolazioni fiscali, possono scegliere anche di beneficiare di agevolazioni di carattere previdenziale.

AGEVOLAZIONE

In sostanza, i soggetti che applicano il regime forfetario possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, **i contribuenti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo**, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (***i.d. versamento contributi a percentuale***).

In sintesi, **non dovranno versare la c.d. quota fissa trimestrale e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.**

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Con riferimento alla posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch'essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d'impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all'art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d'imposta.

ESCLUSIONE DAI BENEFICI PREVISTI PER PARTICOLARI CATEGORIE

I commi 80 e 81 della novella ***escludono il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari***, di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vale a dire la possibilità per i contribuenti ultrasessantacinquenni pensionati di usufruire della riduzione pari al 50% della misura dei contributi previdenziali.

Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato in esame, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione.

Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.

MODALITÀ DI ENTRATA NEL REGIME AGEVOLATO E RELATIVI TERMINI

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Inps.

In particolare, **i soggetti già esercenti attività d'impresa alla data dell'1/1/2015** hanno l'onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: ***www.inps.it*** – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

La scadenza del termine per la presentazione della domanda è fissata al 28 febbraio 2015.

Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ***ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno***, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della novella, ***non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome***. In tali casi andrà compilato un apposito modello cartaceo

specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA, che risulta allegato alla circolare in esame.

MODALITÀ DI USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA

Il comma 82 della nuova norma prevede che il regime previdenziale agevolato **cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso.**

Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, **il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine** e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

L'uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:

- **venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;**
- **scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;**
- **comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.**

Nei primi due casi il regime ordinario **verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.** Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario **verrà imposto retroattivamente**, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC